



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

riunito in composizione collegiale in persona dei signori magistrati:

nel procedimento

R.G. N. 305/2022 sub 1

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da

rappresentato e difeso

pec

ed elettivamente

domiciliato presso il suo

giusta procura alle

liti allegata al ricorso;

visto il ricorso depositato per via telematica il 21 novembre 2022, con il quale il predetto ricorrente ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo egli residente come da certificato anagrafico a Milano
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o



insolvenza (essendo stata cancellata da oltre un anno la sua impresa individuale, in data 13 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 33 CCII);

- C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dr. _____ che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC (pagine da 9 a 12) e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso (pagine 6-7 sulle cause del sovraindebitamento), riconducibile a debiti complessivi per € 220.550,12, di natura previdenziale e tributaria con origine nella pregressa attività imprenditoriale (verso _____ nonché in virtù di un finanziamento con _____ cui oggi non riesce ad adempiere col flusso finanziario libero derivante dai redditi mensili derivanti dall'esercizio dell'attività di lavoratore dipendente, indicato da parte ricorrente in misura pari a € 186,32 dedotte le spese;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI.

La richiesta di misure protettive

Nelle conclusioni del ricorso è stato richiesto di “...- ordinare la sospensione di ogni eventuale azione esecutiva nei confronti del Sig. _____”, quale istanza di misura protettiva ex art. 54 CCII; sul punto, il Collegio dà atto che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente _____ si conclude in data odierna con l'emissione da parte del Tribunale della relativa sentenza, di talchè non v'è luogo a provvedere sulla richiesta di misure protettive – ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII – atteso che nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria.

La richiesta di utilizzo temporaneo dell'autovettura.

Nel ricorso si legge che “Per quanto riguarda l'autovettura _____ attualmente in uso dal Ricorrente, visto l'assoluta necessità per il Sig. _____ di recarsi giornalmente nei vari cantieri edili per svolgere la sua attività lavorativa, si chiede che il Ricorrente possa continuare ad utilizzarla fino al termine della Procedura di liquidazione, prima della vendita della stessa. Il

datore di lavoro dell'Istante, lo aveva espressamente autorizzato all'utilizzo del veicolo privato "al fine di raggiungere i cantieri c/o i quali svolge la propria attività lavorativa e c/o i quali trasporterà le attrezzature necessarie all'esecuzione delle lavorazioni" (allegato n.9).", sicchè si conclude con la richiesta di "...autorizzare a mantenere nelle disponibilità del Debitore l'automezzo fino al termine della procedura di liquidazione, in quanto assolutamente necessario per la produzione del reddito e per la fattibilità della Proposta"

Il Tribunale ritiene di dover statuire quanto segue sulla richiesta di utilizzo momentaneo dell'autovettura di proprietà di rilevante valore commerciale, bene assolutamente necessario per esigenze di vita e spostamenti di lavoro del sig. _____ da contemperarsi tuttavia con le aspettative di rapido realizzo e di miglior soddisfo dei creditori.

Pur in caso di necessità di utilizzo del veicolo per documentate esigenze lavorative, in linea di principio non possono essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà, in quanto non rientranti nella previsione normativa - relativa solo a stipendi/pensioni guadagnati con la propria attività ai fini del mantenimento anche della famiglia - beni che peraltro in caso di rinuncia alla liquidazione per manifesta non convenienza o anti-economicità sarebbero in ogni caso aggredibili con le azioni esecutive individuali dei creditori, ma non tornerebbero comunque nella disponibilità del proponente, in considerazione dello spossessamento universale quale effetto giuridico discendente dall'apertura del procedimento di liquidazione controllata. I veicoli non sono infatti beni né assolutamente né relativamente impignorabili, in quanto non risultano essere oggetto o strumento diretto dell'attività lavorativa, pur trattandosi di mezzi necessari per il trasferimento verso i luoghi di lavoro, alternativi allo spostamento con i mezzi pubblici o con il treno.

Tuttavia, ritiene il Tribunale che anche se appresa alla liquidazione del patrimonio, .

potrà provvisoriamente continuare ad utilizzare l'autovettura

immatricolata in data _____

rimane fermo

che le spese e i costi di manutenzione non devono gravare sulla massa dei creditori prevedendosi la facoltà espressa del liquidatore di esigerne la possibile restituzione immediata ex art. 1809 co. 2 c.c., a semplice richiesta orale, nel caso in cui vi siano improcrastinabili esigenze liquidatorie ed ove sia bene utilmente collocabile in procedura competitiva trattandosi comunque di bene acquisito alla massa attiva.

L'utilizzo temporaneo, in altri termini, dovrà essere limitato al solo tempo strettamente necessario all'indizione e pubblicità della procedura competitiva di vendita del bene mobile registrato, per giungersi all'aggiudicazione, gara comunque da esperirsi al più presto in base al programma di liquidazione che verrà depositato, onde evitarne il deprezzamento, trattandosi di

res soggetto a rapida obsolescenza, ma di rilevante valore concreto a servizio del debito maturato come da piano di liquidazione, in quanto autovettura quasi nuova ed immatricolata a gennaio 2021, per un valore stimato di € 15.800,00.

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore

Giudice delegato **NOMINA**
liquidatore l'OCC,
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura **NOMINA**
- - di cui autorizza per gravi e specifiche esigenze lavorative l'utilizzo temporaneo da parte del ricorrente. , nei sensi di cui in motivazione, fino all'aggiudicazione in sede di vendita competitiva;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio della società debitrice beni immobili o **beni mobili registrati**, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di misure protettive e di sospensione delle azioni esecutive individuali ex art. 54 CCII.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile il 24 novembre 2022.

Il giudice rel. est.

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA